

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

TITOLO I

Autorizzazioni di spesa

Art. 1

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

(Interventi in materia di attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018) è inserito il seguente:

“2.bis Per valorizzare i siti iscritti nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'umanità dall'UNESCO in Campania, la Regione istituisce un fondo pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 a valere sulle risorse stanziato alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023 per potenziare le attività di divulgazione e informazione, inclusa l'apposizione e manutenzione di segnaletica presso i siti puntuali, anche tramite QR-COD. La struttura amministrativa competente della Giunta regionale determina mediante avviso pubblico, criteri e modalità di accesso ai contributi da parte degli enti di gestione dei siti.”

2. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo alla Fondazione IDIS Città della Scienza nella misura di euro 2.000.000,00 per le finalità previste ai commi 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018) nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

3. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, la spesa prevista dalla legge regionale 27 agosto 1984, n. 35 (Contributo all'Ente autonomo Festival internazionale del cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana) nella misura di euro 250.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
4. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, il contributo alla Provincia di Caserta nella misura di euro 150.000,00, da destinare al Museo Provinciale Campano di Capua nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
5. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della Fondazione "Premio Cimitile" è disposto un contributo di euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.
6. È riconosciuto un contributo in favore delle Associazioni dei combattenti e d'arma, formalmente costituite e riconosciute e sotto l'egida del Ministero della difesa, a sostegno di raduni ed iniziative socioculturali e storico commemorative di interesse locale, regionale e nazionale, di euro 250.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023 a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 per le annualità 2021, 2022 e 2023.
7. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo al Comune di Marcianise (CE) pari a euro 200.000,00, da destinare alla copertura della platea del Teatro Mugnone di Marcianise (CE), a valere sulla Missione 5, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
8. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo in favore del Comune di S. Antonio Abate (NA) pari a euro 60.000,00, da destinare alla realizzazione di un'area fieristica, a valere sulla Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
9. La Giunta regionale della Campania, al fine di monitorare, promuovere e diffondere le tipicità territoriali e gli eventi caratteristici della Regione istituisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un albo permanente delle feste, delle manifestazioni e delle ricorrenze di rilevante interesse regionale e ne definisce i criteri.

### Art. 3

#### (Interventi in materia di sport e tempo libero)

1. L'Agenzia regionale Universiadi 2019, istituita ai sensi del comma 3, dell'articolo 18 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) assume la denominazione di Agenzia regionale Universiadi per lo sport e svolge funzioni di ente strumentale della Regione Campania in materia di:
  - a) programmazione, attuazione, manutenzione e gestione dell'impiantistica sportiva;
  - b) promozione dei valori dello sport in ambito regionale, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche ed universitarie;
  - c) diffusione della pratica sportiva con il coinvolgimento del mondo associativo in ambito sportivo, del Coni e delle Federazioni sportive;
  - d) valorizzazione a fini sportivi di beni di proprietà regionale;
  - e) supporto tecnico-amministrativo negli ambiti individuati dalle lettere a), b), c), d) nei confronti di organismi ed enti, in conformità alle vigenti norme in materia di contratti pubblici.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le modifiche del vigente Statuto dell'Agenzia per adeguarlo alle presenti disposizioni.
3. Nelle more delle modifiche statutarie di cui al comma 2, l'Agenzia prosegue nelle attività rientranti nelle finalità istitutive, completando gli interventi ad essa assegnati dall'amministrazione regionale.

4. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa prevista dall'articolo 18 della legge regionale 25 novembre 2013, n.18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio educativo-ricreative) a favore dei giovani atleti di accertato talento sportivo, nella misura di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di euro 800.000,00 per l'anno 2023, nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
5. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa per il sostegno delle iniziative di conservazione, miglioramento e messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente e di realizzazione di nuovi impianti di cui all'articolo 13 della legge regionale 18/2013, nella misura di euro 500.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 350.000,00 per ciascun esercizio 2022 e 2023, nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione 2021-2023.
6. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo alla Provincia di Caserta nella misura di euro 100.000,00, da destinare allo Stadio Provinciale del Nuoto di Caserta per le finalità previste al Capo II della legge regionale 18/2013, nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
7. Al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni mediante l'erogazione di voucher, è disposto uno stanziamento pari ad euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 ed euro 2.500.000,00 per ciascun esercizio 2022 e 2023 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione dei voucher in attuazione della presente disposizione.
9. I commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2018 sono abrogati.
10. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020) è abrogato.

#### Art. 4

##### (Interventi in materia di diritto alla mobilità)

1. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa prevista dall'articolo 12 della legge regionale 38/2017 a sostegno del trasporto gratuito per gli studenti, nella misura di euro 15.000.000,00 per ciascun anno, nell'ambito della Missione 10, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. È autorizzato un contributo straordinario di complessivi euro 160.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, da ripartire, in egual misura, in favore dei Comuni di Giugliano in Campania e di Nola per l'acquisto di bus ecologici adibiti a trasporto pubblico locale, a valere sulla Missione 10, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

#### Art. 5

##### (Interventi per il Bike to work)

1. Per incentivare le modalità di trasporto sostenibile alternativo rispetto all'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un programma sperimentale della durata di un anno per la concessione di contributi, nei limiti delle risorse stanziato, ai lavoratori che dimostrino, anche con l'ausilio di applicazioni e altri strumenti di geo-localizzazione, l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro. Con apposito avviso pubblico, la Giunta regionale provvede a indicare i criteri di selezione dei partecipanti e le modalità di funzionamento della sperimentazione.

2. Agli oneri per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 pari a euro 150.000,00 per l'anno 2021, si provvede a valere sulla Missione 10, Programma 4, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

#### Art. 6

(Interventi per l'infanzia e i minori)

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, il contributo previsto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) a favore della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni di Caserta, nella misura di euro 3.000.000,00 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. È disposto un contributo straordinario di euro 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 al Comune di Qualiano (Na) per la realizzazione di un asilo nido presso l'Istituto comprensivo "Salvatore Di Giacomo", a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

#### Art. 7

(Interventi per la disabilità e il sostegno alle fasce deboli)

1. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, la spesa prevista dalla legge regionale 23 dicembre 1986, n. 41 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati), nella misura di euro 200.000,00 per ciascun anno, nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. È autorizzato, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, il contributo previsto all'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 34 (Concessione di contributo alle sezioni provinciali dell'unione italiani ciechi della Campania) quantificato dal comma 135 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) a favore delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi della Campania, nella misura di euro 150.000,00 per ciascun anno, nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023.

3. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo allo sportello telematico, denominato "Sportello Salute", istituito dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), al fine di promuovere una più ampia conoscenza delle buone pratiche di salute pubblica sul territorio regionale. Agli oneri previsti dal presente comma quantificati in euro 100.000,00 per l'annualità 2021, si provvede a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

#### Art. 8

(Attività extrascolastiche per bambini disabili provenienti da contesti socio-economici svantaggiati)

1. La Giunta regionale della Campania, al fine di sviluppare la possibilità di socializzazione, di incrementare l'autostima e le capacità di apprendimento di bambini con disabilità grave, adotta, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di azioni volte all'erogazione di fondi in favore degli istituti scolastici e degli enti locali per il tramite degli ambiti sociali di zona, per la realizzazione di progetti di attività ludiche, ricreative, educative, sportive pomeridiane extrascolastiche rivolte in favore di bambini con sindrome di Down o qualsiasi

malattia genetica ovvero con delezione cromosomica, di bambini autistici, di bambini con sindrome di Asperger o affetti da tipologie di disabilità gravi che versano in condizione di disagio economico e sociale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con risorse stanziato alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

#### Art. 9

(Interventi in materia di politiche giovanili)

1. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa prevista dall'articolo 11 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009) a favore degli enti di servizio civile, nella misura di euro 500.000,00 per ciascun anno, nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

#### Art. 10

(Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari)

1. Il "Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari" istituito dalla legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari) è rifinanziato per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 nella misura di euro 500.000,00 per ciascun anno nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

#### Art. 11

(Fondo di solidarietà per le vittime di violenza determinata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere)

1. È autorizzato il finanziamento del "Fondo di solidarietà per le vittime di violenza determinata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere" istituito dalla legge regionale 7 agosto 2020, n. 37 (Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile)) per l'esercizio finanziario 2021 nella misura di euro 100.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2021-2023.

#### Art. 12

(Bonus dispositivi di protezione)

1. La Regione Campania, nei limiti delle risorse stanziato, riconosce ai nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ad euro 7.000,00 un bonus per l'acquisto di prodotti sanificanti e mascherine.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicando i Comuni quali soggetti attuatori della misura.

3. Per il finanziamento della misura è disposto uno stanziamento aggiuntivo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2021 a valere sulla Missione 13, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023.

#### Art. 13

(Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi)

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021 la spesa prevista dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 8 (Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi) per la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi e per l'organizzazione della Giornata regionale per la lotta all'endometriosi, nella misura di euro 100.000,00, nell'ambito della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

#### Art. 14

(Interventi in materia di legalità e sicurezza)

1. La Giunta regionale della Campania entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un apposito bando per la erogazione di un contributo economico per progetti presentati da enti locali, università e scuole al fine di promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile tra i giovani.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 30.000,00 per l'anno 2021 si provvede a valere sulla Missione 6, Programma 2, Titolo 1 a valere sul bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

3. Per la partecipazione della Regione Campania al Consorzio Agrorinasce S.C.R.L. Agenzia per l'Innovazione Lo Sviluppo e La Sicurezza del Territorio è stanziata una somma pari ad euro 20.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 a valere sulla Missione 3, Programma 2, Titolo 3 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

#### Art. 15

(Interventi in materia di ambiente)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'aria attraverso l'assorbimento dei carichi inquinanti e l'abbattimento di polveri e rumori, contenere l'effetto serra e garantire il riequilibrio idrogeologico del territorio, la Regione Campania promuove il progetto "Un albero per abitante" nelle aree urbane e suburbane dei Comuni capoluogo di provincia, con esclusione, per il primo anno di attuazione, dei territori già ricompresi nel programma di forestazione urbana di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e la tutela del Territorio e del Mare 2 ottobre 2020. Agli oneri finanziari quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021 si provvede a valere sulla Missione 9, Programma 8, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. La Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio sull'attuazione del progetto al fine di definire le modalità e le ulteriori risorse per il completamento del progetto di piantumare entro il 2025 un albero per abitante della regione Campania.

3. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della "Fondazione di partecipazione osservatorio del mare e litorale costiero" di Napoli è autorizzata la spesa di euro 70.000,00 per l'esercizio 2021 a valere sulla Missione 9, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

4. È autorizzato lo stanziamento di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 a valere sulla Missione 8, programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, per il rifacimento degli impianti di illuminazione situati sul Monte Faito distrutti da avversità atmosferiche.

#### Art. 16

(Interventi in materia di ricerca e innovazione)

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2021 un contributo di euro 500.000,00 in favore del Ceinge, per la continuazione dello studio sulla predisposizione genomica e i meccanismi patogenetici, l'epigenetica e l'immunoterapia della malattia neoplastica in Regione Campania, a valere sulla Missione 14, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.
2. È autorizzato un contributo straordinario di euro 30.000,00 per l'esercizio 2021 in favore del Comune di San Paolo Belsito (Na) per la diffusione e l'accesso gratuito alla rete internet mediante connessione a banda larga ed ultra-larga, a valere sulla Missione 14, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

#### Art. 17

(Misure per la costituzione dei distretti del commercio)

1. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri per individuare e definire l'ambito dei distretti del commercio ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7. (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).
2. Per le attività propedeutiche alla costituzione del distretto quali la formazione del partenariato e l'istruttoria dei programmi di intervento di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 da attribuire ai Comuni capofila che ne facciano richiesta, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per l'esercizio finanziario 2021, a valere sulla Missione 14, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione 2021-2023.

#### Art. 18

(Interventi per la valorizzazione delle vocazioni territoriali)

1. La Regione Campania nell'ambito delle attività di valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio regionale sostiene la realizzazione del "Museo del Motore" campano e l'organizzazione di un evento di levatura nazionale e internazionale concomitante con il riconoscimento nell'ambito del circuito promosso dall'Anci della Città di Pomigliano tra le "Città dei Motori".
2. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuito al Comune di Pomigliano, quale ente attuatore, uno stanziamento pari ad euro 300.000,00 per l'anno 2021, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023.

#### Art. 19

(Interventi in materia di agricoltura)

1. Nel contesto delle attività di valorizzazione della Dieta mediterranea previste dalla legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea), la Regione concede contributi ai Comuni, in forma singola o associata, finalizzati all'istituzione di uno o più poli per la valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea, in particolare mediante la diffusione della conoscenza delle produzioni e delle tradizioni agroalimentari locali.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l'annualità 2021, si provvede a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

3. La Regione Campania promuove un progetto pilota per la promozione dell'acquaponica, quale tipologia di agricoltura mista ad allevamento sostenibile basata su una combinazione di acquacoltura e coltivazione idroponica. Il progetto è localizzato in una o più aree all'interno della cosiddetta "Terra del Fuochi".

4. Per l'attuazione del progetto di cui al comma 3, è stanziato per l'esercizio 2021 l'importo di euro 150.000,00 a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, a seguito di idoneo monitoraggio, interventi finalizzati al sostegno ed alla salvaguardia delle funzionalità dei consorzi di bonifica.

## Art. 20

### (Indirizzi regionali per la costituzione delle Comunità energetiche in Campania)

1. La Regione Campania in attuazione del comma 9, dell'articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), e del decreto attuativo 16 settembre 2020 del Ministero dello sviluppo economico che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, promuove l'istituzione di Comunità energetiche quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di favorire l'autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

2. L'obiettivo primario della Comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della Comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

3. Alle Comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.

4. I membri della Comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.

5. I Comuni che intendono procedere alla costituzione di una Comunità energetica adottano uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la Commissione consiliare competente in materia.

6. Le Comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.

7. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia, predispose le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle Comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle Comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021 si provvede a valere sulla Missione 17, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.



## TITOLO II

### Disposizioni in materia di entrate

#### Art. 21

##### (Ridefinizione dei termini di pagamento dell'IRESA)

1. Al fine di razionalizzare le attività di riscossione dell'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), l'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2013), è così modificato:

- a) al comma 170 le parole: “entro il mese successivo a ciascun trimestre solare” sono sostituite dalle seguenti “entro il bimestre successivo al mese solare”;
- b) alla lettera a) del comma 171 le parole “entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “entro il mese successivo al mese solare di riferimento”;
- c) alla lettera b) del comma 171 le parole “entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “entro il mese successivo al mese in cui il soggetto passivo d'imposta effettua il pagamento”.

#### Art. 22

##### (Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata ad introdurre agevolazioni per l'esercizio 2021 in favore dei contribuenti dell'Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo di cui alla legge regionale n. 5/2013.

#### Art. 23

##### (Procedimento di acquisizione delle aree gestite dal Consorzio ASI di Caserta)

1. Al fine di accelerare la riscossione di entrate, mediante recupero delle somme anticipate dalla Regione Campania ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5/2013 la dismissione delle aree in tenimento Gricignano d'Aversa, rientranti nell'agglomerato industriale di Aversa Nord, per le quali è stata completata la procedura di acquisizione al patrimonio regionale in osservanza del suddetto comma 85, è posta in essere dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Caserta, che provvede, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali), all'espletamento della procedura di assegnazione e vendita nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, con le modalità indicate dalle linee di indirizzo approvate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale), e facendo riferimento ai valori di mercato. Il corrispettivo della compravendita è versato dagli acquirenti direttamente alla Tesoreria della Regione Campania.

### TITOLO III

#### Disposizioni di contenimento della spesa pubblica e ulteriori disposizioni di carattere finanziario

##### Art. 24

###### (Ristrutturazione dei mutui)

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2020, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2002);
- b) non devono comportare l'allungamento del piano di ammortamento;
- c) la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario non dovendo comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Campania di spese straordinarie quali spese istruttorie o penali previste dall'originario contratto di finanziamento per l'estinzione anticipata.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a revisionare, ristrutturare e rinegoziare le operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2005). A tal fine, nel caso in cui vi sia l'acquisto delle esposizioni debitorie da parte di un diverso soggetto finanziario, l'operazione deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.

##### Art. 25

###### (Disposizioni in materia di mutui contratti dagli enti locali)

1. L'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017), è così modificato:

- a) al comma 3, le parole "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";
- b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

##### Art. 26

###### (Riduzione dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica)

1. La legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) è così modificata:

- a) il comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:  
"6. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica, ferma restando la responsabilità di questi nella gestione delle relative opere anche ai fini della sicurezza, la Regione provvede all'acquisizione, con fondi regionali e con procedure centralizzate, delle forniture di energia elettrica finalizzate al funzionamento delle opere pubbliche che svolgono funzione di bonifica o di difesa dal rischio idrogeologico.";

b) al comma 2 dell'articolo 10, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) risparmio sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 8, comma 6, conseguito rispetto all'anno precedente; al presente criterio è destinato un quinto del contributo totale di cui al comma 1”.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario del triennio 2021-2023.

#### Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 13)

1. L'articolo 3-ter della legge regionale 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2012)) è così modificato:

a) al comma 1 le parole “Gli interventi previsti all'articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “Gli interventi previsti all'articolo 3 bis”;

b) al comma 2 le parole “pari al 2,5 per cento del” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 2,5 volte il”.

#### Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22)

1. L'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0) è abrogato.

### TITOLO IV

#### Disposizioni di manutenzione dell'ordinamento regionale

#### Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16)

1. L'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del Territorio) è così modificato:

a) al comma 2, le parole da “I Comuni” fino a “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “I Comuni approvano il Preliminare di Piano di cui al Regolamento 4 agosto 2011, n. 5 entro il termine perentorio del 31 marzo 2021. Gli stessi adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021.” e dopo le parole “Comuni interessati.” è aggiunto il seguente periodo: “I termini perentori di cui al presente comma prevalgono su altre norme legislative e regolamentari.”;

b) al comma 3 le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2021”.

#### Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19)

1. Al fine di rilanciare l'attività edilizia, nelle more dell'approvazione della riforma organica in materia di governo del territorio, al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per

la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

### Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326), le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

### Art. 32

(Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14)

1. Alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 32, è inserita la seguente: “g bis) procede al recupero, anche mediante ordinanza - ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari), dei crediti vantati dall'Ente nei confronti dei Comuni inadempienti al versamento del fondo di dotazione di cui all'articolo 25, comma 5 e delle spese di funzionamento previste in base al piano di riparto approvato dal Consiglio d'Ambito;”;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 34, è inserito il seguente: “1 bis. Per l'approvazione del Piano d'ambito territoriale e per le sue modifiche sostanziali, nel rispetto degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si applica la procedura di valutazione ambientale strategica, limitatamente ai soli effetti significativi sull'ambiente introdotti dal piano, rispetto a quanto già previsto dal PRGRU quale piano sovraordinato.”;

c) dopo il comma 9 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente: “9 bis. Al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d'ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piani d'ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all'approvazione definitiva dei piani d'ambito.”;

d) il comma 1 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in ordine all'attuazione della presente legge e del PRGRU. La Regione esercita altresì poteri sostitutivi in caso di ingiustificata inerzia e grave inadempimento degli Enti d'Ambito e degli Enti locali, con specifico riferimento alle competenze ad essi attribuiti, con riferimento ai seguenti atti:

a) mancata adesione dei Comuni all'Ente d'Ambito, ai sensi dell'articolo 25, comma 2;

b) mancata attuazione delle competenze di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e c);

c) mancata elezione del Consiglio d'Ambito, ai sensi del comma 2, articolo 28 e degli altri organi elettivi e di nomina;

d) mancato trasferimento della dotazione impiantistica, ai sensi dell'articolo 40 comma 3.”;

e) al comma 2 dell'articolo 39, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente periodo: “previa istruttoria della Direzione Generale competente” e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “, con addebito dei costi all'Ente inadempiente.”;

f) al comma 3 dell'articolo 40, dopo le parole “della continuità occupazionale,” sono aggiunte le parole: “e del servizio,”; dopo le parole “obbligate a trasferire” sono aggiunte le seguenti: “a titolo gratuito”, le parole: “nella disponibilità dei” sono sostituite dalle seguenti: “in proprietà degli EDA per renderli disponibili ai”; dopo le parole: “soggetti gestori” aggiungere la parola “successivamente” individuati”;

g) all'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, all'inizio della lettera e), è aggiunta la parola “la rimozione,”;

2) al comma 2, alla lettera d), dopo i due punti sono inserite le parole “gli Enti d'Ambito,”;

h) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46, dopo le parole: “fase formativa,” sono aggiunte le seguenti: “estensibile dalla Giunta regionale per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, con due distinti provvedimenti di proroga semestrale, motivati dagli impedimenti oggettivi scaturiti dagli effetti della pandemia da Covid-19.”.

### Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. La legge regionale n. 7/2020 è così modificata:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 53, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il requisito del possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale entra in vigore dal 1° gennaio 2023.”;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 54, è aggiunto il seguente:

“1bis. Gli operatori in possesso di più concessioni di posteggio nel medesimo mercato a cadenza giornaliera, nel caso di rinnovo, possono chiedere al Comune il rilascio di un unico titolo abilitativo contenente le varie concessioni possedute.”.

### Art. 34

(Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9)

1. Alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 4bis (Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4, e 5, relative alle strade di tipo A, B e C previsti all'articolo 2, comma 2 del Codice della strada e che insistono su tutto il territorio regionale, sono attribuite al Genio Civile di Napoli.”.

### Art. 35

(Emergenza epidemiologica Covid-19 sui contratti di sviluppo)

1. Fermo restando il rispetto della normativa europea e statale, il termine per l'adempimento degli obblighi di incremento occupazionale eventualmente discendenti dai contratti di programma regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale) è differito al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di conclusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il mancato conseguimento degli obiettivi relativi al numero di unità-lavorative-annuo (ULA), imputabile all'emergenza sanitaria, non costituisce violazione degli impegni assunti con i contratti di programma.

Art. 36

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

ALLEGATO 1)  
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023
33	01/09/1993	ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI IN CAMPANIA	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
18	06/12/2000	DISPOSIZIONI DI FINANZA REGIONALE Art. 44 (Contributo Istituto femminile Mondragone di Napoli)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	258.228,00	258.228,00	258.228,00
14	25/07/2002	ADESIONE ALLA ISTITUZIONE COMUNALE DI SAN GIORGIO A CREMANO PREMIO MASSIMO TROISI.	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	25/02/2003	NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE Art. 8, comma 6; art. 13, comma 5	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4	25/02/2003	NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	14/03/2003	DISCIPLINA ORGANICA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE CULTURALE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1.500.000,00	2.000.000,00	
11	13/06/2003	DISPOSIZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI PIETRELCINA	18 Relazioni con le altre Autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali	1	100.000,00		
17	07/10/2003	ISTITUZIONE DEL SISTEMA PARCHI URBANI DI INTERESSE REGIONALE.	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	57.751,00	57.751,00	57.751,00
18	24/07/2006	ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED OSSERVATORIO REGIONALE SULLA DETENZIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	15/06/2007	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO Art. 6	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	11.726.400,00	11.726.400,00	
6	15/06/2007	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO Art. 6, comma 2, lettera e	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	273.600,00	273.600,00	
4	15/03/2011	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011)	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00



LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023
		Art. 1, comma 258 (Albero per ogni neonato o minore adottato) Art. 1, comma 259 (Divulgazione forestale)						
7	16/04/2012	NUOVI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	3 Ordine pubblico e sicurezza	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	2	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5	06/05/2013	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 2013-2015 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013). Art. 1, comma 87 (Contributo all'ente autonomo Teatro San Carlo)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00
5	06/05/2013	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 2013-2015 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013). Art. 1, comma 87 (Contributo annuale al Teatro Verdi di Salerno)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13	06/09/2013	PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA REGIONALE E DELL'INFORMAZIONE LOCALE.	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	300.000,00	300.000,00	
17	23/11/2013	NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA, LA TUTELA, LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA IN TUTTE LE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE CAMPANIA. Art. 30, comma 3	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2 Caccia e pesca	1	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17	23/11/2013	NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA, LA TUTELA, LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA IN TUTTE LE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE CAMPANIA. Art. 30, comma 4	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2 Caccia e pesca	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	09/11/2015	ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DELLE VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 Interventi per le famiglie	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	09/11/2015	DISPOSIZIONI SUL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON FONDAMENTALI DELLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N.	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	4.000.000,00	4.000.000,00	



LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023
		190						
11	9/5/2016	CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ALBERATE AVERSANE E DELLE VITI MARITATE A PIOPPO. ISTITUZIONE VINCOLO AMBIENTALE.	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	50.000,00	50.000,00	
10	31/03/2017	<b>MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2017 - COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2017</b> <b>Art. 1, comma 65 (Banca della Terra)</b>	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	20/01/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017. Art. 7, comma 1 (Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore)	4 Istruzione e diritto allo studio	3 Edilizia scolastica	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
34	01/12/2017	INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI UOMINI AUTORI DELLA VIOLENZA	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	500.000,00	500.000,00	
38	29/12/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER IL 2018 Art. 10 (Fondo Arte Pizzaiuoli napoletani - Patrimonio Unesco)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	100.000,00		
27	08/08/2018	DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE, IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	100.000,00	100.000,00	
28	08/08/2018	<b>MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2018-2020 - COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L'ANNO 2018.</b> <b>Art. 1, comma 37 (Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell'economia civile</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 Interventi per le famiglie	1	100.000,00		

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 7 (Contributi straordinari per consorzi di bonifica)	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	1	1.500.000,00	1.500.000,00	
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 9 (Fondo asili nidi aziendali)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	150.000,00		
3	11/04/2019	DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO	13 Tutela della salute	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	11/04/2019	DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO	13 Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	11/11/2019	LEGGE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARCHITETTURA	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	1	500.000,00		
21	11/11/2019	RICONOSCIMENTO E POTENZIAMENTO DEL SOCCORSO IN AMBIENTE IMPERVIO	11 Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	1	150.000,00		
23	04/12/2019	INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	50.000,00		
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 4 (Funzionamento e potenziamento della funicolare di Montevergine)	10 Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 7 (Trasferimenti ai Comuni per	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	100.000,00	100.000,00	

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023
		l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi urbane di giochi destinati ai bambini con disabilità)						
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 9 (Inserimento nelle liste del patrimonio dell'umanità UNESCO dei beni di interesse storico della Campania)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	100.000,00	100.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 13 (Fondo per le giovani generazioni e le fondazioni di comunità delle province campane)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	240.000,00	240.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 14 (Contributi per l'installazione di tabelle esplicative predisposte secondo il codice Braille in poli museali e luoghi di interesse storico e artistico.)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	100.000,00	100.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 16 (Premio Pasta di Gragnano)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 18 (Interventi volti a migliorare l'accessibilità ai tratti di litorale di competenza, da parte dei Comuni costieri, nonché la dotazione di servizi minimi sulle spiagge libere)	7 Turismo	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	100.000,00	100.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	1	500.000,00	500.000,00	

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023
		CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 20 (Tutela delle aree urbanizzate tufacee)						
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 25 (Fondo per la sicurezza stradale)	10 Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	1	100.000,00	100.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 26 (Fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica e del PRMC)	10 Trasporti e diritto alla mobilità	6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1	100.000,00	100.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 28 (Fondo "Durante noi - Dopo di noi")	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	100.000,00	100.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 33 (Promozione Export PMI)	14 Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 36 ("Eccellenze Campane - Campania Cibo per l'Anima")	16 Agricoltura, agroalimentari e pesca	politiche	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	100.000,00	100.000,00
3	02/03/2020	SVILUPPO ED ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE ED ITTICA IN CAMPANIA ATTRAVERSO UN SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI IN BLOCKCHAIN Art.2 (Infrastruttura tecnologica e software in	16 Agricoltura, agroalimentari e pesca	politiche	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	200.000,00	

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023
		blockchain)						
6	12/03/2020	MISURE A SOSTEGNO DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISTATI IN OGGETTIVA BUONA FEDE E MODIFICHE URGENTI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO.	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	1	500.000,00		
7	21/04/2020	TESTO UNICO SUL COMMERCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015, N. 11	14 Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	200.000,00	200.000,00	
			14 Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	300.000,00	300.000,00	
9	24/06/2020	INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'ADOZIONE DI SANI STILI DI VITA A TUTELA DELLA POPOLAZIONE INFANTILE ED ADOLESCENZIALE A RISCHIO OBESITÀ BASATI SULLA DIETA MEDITERRANEA COME MODELLO DI CORRETTA ALIMENTAZIONE E SULLA DIFFUSIONE DELLA PRATICA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	150.000,00	150.000,00	
15	24/06/2020	LEGGE A SOSTEGNO DELLE BUONE PRATICHE PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA. ISTITUZIONE DI PUNTI LETTURA RIVOLTI ALLE BAMBINE E AI BAMBINI DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI DI ETÀ E AI LORO GENITORI.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	1.000.000,00	1.000.000,00	
16	24/06/2020	MISURE A SOSTEGNO DELLA AGRICOLTURA DI QUALITÀ E DEL PATRIMONIO AGRO-ALIMENTARE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI BIRRA AGRICOLA E ARTIGIANALE.	14 Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	2	125.000,00	125.000,00	
			16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	125.000,00	125.000,00	

A

ALLEGATO 1)  
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO						
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023	
33	01/09/1993	ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI IN CAMPANIA	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	
18	06/12/2000	DISPOSIZIONI DI FINANZA REGIONALE Art. 44 (Contributo Istituto femminile Mondragone di Napoli)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	258.228,00	258.228,00	258.228,00	
14	25/07/2002	ADESIONE ALLA ISTITUZIONE COMUNALE DI SAN GIORGIO A CREMANO PREMIO MASSIMO TROISI.	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
4	25/02/2003	NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE Art. 8, comma 6; art. 13, comma 5	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
4	25/02/2003	NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	14/03/2003	DISCIPLINA ORGANICA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE CULTURALE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1.500.000,00	2.000.000,00		
11	13/06/2003	DISPOSIZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI PIETRELCINA	18 Relazioni con le altre Autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali	1	100.000,00			
17	07/10/2003	ISTITUZIONE DEL SISTEMA PARCHI URBANI DI INTERESSE REGIONALE.	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	57.751,00	57.751,00	57.751,00	
18	24/07/2006	ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED OSSERVATORIO REGIONALE SULLA DETENZIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6	15/06/2007	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO Art. 6	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	11.726.400,00	11.726.400,00		
6	15/06/2007	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO Art. 6, comma 2, lettera e	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	273.600,00	273.600,00		
4	15/03/2011	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011)	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023
		Art. 1, comma 258 (Albero per ogni neonato o minore adottato) Art. 1, comma 259 (Divulgazione forestale)						
7	16/04/2012	NUOVI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	3 Ordine pubblico e sicurezza	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	2	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5	06/05/2013	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 2013-2015 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013). Art. 1, comma 87 (Contributo all'ente autonomo Teatro San Carlo)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00
5	06/05/2013	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 2013-2015 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013). Art. 1, comma 87 (Contributo annuale al Teatro Verdi di Salerno)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13	06/09/2013	PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA REGIONALE E DELL'INFORMAZIONE LOCALE.	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	300.000,00	300.000,00	
17	23/11/2013	NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA, LA TUTELA, LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA IN TUTTE LE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE CAMPANIA. Art. 30, comma 3	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2 Caccia e pesca	1	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17	23/11/2013	NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA, LA TUTELA, LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA IN TUTTE LE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE CAMPANIA. Art. 30, comma 4	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2 Caccia e pesca	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	09/11/2015	ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DELLE VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 Interventi per le famiglie	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	09/11/2015	DISPOSIZIONI SUL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON FONDAMENTALI DELLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N.	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	4.000.000,00	4.000.000,00	

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023
		190						
11	9/5/2016	CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ALBERATE AVERSANE E DELLE VITI MARITATE A PIOPPO. ISTITUZIONE VINCOLO AMBIENTALE.	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	50.000,00	50.000,00	
10	31/03/2017	MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2017 - COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2017 Art. 1, comma 65 (Banca della Terra)	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	20/01/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017. Art. 7, comma 1 (Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore)	4 Istruzione e diritto allo studio	3 Edilizia scolastica	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
34	01/12/2017	INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI UOMINI AUTORI DELLA VIOLENZA	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	500.000,00	500.000,00	
38	29/12/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER IL 2018 Art. 10 (Fondo Arte Pizzaiuoli napoletani - Patrimonio Unesco)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	100.000,00		
27	08/08/2018	DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE, IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	100.000,00	100.000,00	
28	08/08/2018	MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2018-2020 - COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L'ANNO 2018. Art. 1, comma 37 (Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell'economia civile	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 Interventi per le famiglie	1	100.000,00		



LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 7 (Contributi straordinari per consorzi di bonifica)	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	1	1.500.000,00	1.500.000,00	
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 9 (Fondo asili nidi aziendali)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	150.000,00		
3	11/04/2019	DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO	13 Tutela della salute	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	11/04/2019	DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO	13 Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	11/11/2019	LEGGE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARCHITETTURA	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	1	500.000,00		
21	11/11/2019	RICONOSCIMENTO E POTENZIAMENTO DEL SOCCORSO IN AMBIENTE IMPERVIO	11 Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	1	150.000,00		
23	04/12/2019	INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	50.000,00		
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 4 (Funzionamento e potenziamento della funicolare di Montevergine)	10 Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 7 (Trasferimenti ai Comuni per	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	100.000,00	100.000,00	

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023
		l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi urbane di giochi destinati ai bambini con disabilità)						
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 9 (Inserimento nelle liste del patrimonio dell'umanità UNESCO dei beni di interesse storico della Campania)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	100.000,00	100.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 13 (Fondo per le giovani generazioni e le fondazioni di comunità delle province campane)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	240.000,00	240.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 14 (Contributi per l'installazione di tabelle esplicative predisposte secondo il codice Braille in poli museali e luoghi di interesse storico e artistico.)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	100.000,00	100.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 16 (Premio Pasta di Gragnano)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 18 (Interventi volti a migliorare l'accessibilità ai tratti di litorale di competenza, da parte dei Comuni costieri, nonché la dotazione di servizi minimi sulle spiagge libere)	7 Turismo	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	100.000,00	100.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	1	500.000,00	500.000,00	

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO							
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023		
		CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 20 (Tutela delle aree urbanizzate tufacee)								
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 25 (Fondo per la sicurezza stradale)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	100.000,00	100.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 26 (Fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica e del PRMC)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1	100.000,00	100.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 28 (Fondo "Durante noi - Dopo di noi")	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	1	100.000,00	100.000,00	
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 33 (Promozione Export PMI)	14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	30/12/2019	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 Art. 1, comma 36 ("Eccellenze Campane - Campania Cibo per l'Anima")	16	Agricoltura, agroalimentari e pesca	politiche	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	100.000,00	100.000,00
3	02/03/2020	SVILUPPO ED ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE ED ITTICA IN CAMPANIA ATTRAVERSO UN SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI IN BLOCKCHAIN Art.2 (Infrastruttura tecnologica e software in	16	Agricoltura, agroalimentari e pesca	politiche	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	200.000,00	

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2021	2022	2023
		blockchain)						
6	12/03/2020	MISURE A SOSTEGNO DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISTATI IN OGGETTIVA BUONA FEDE E MODIFICHE URGENTI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO.	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	500.000,00	
7	21/04/2020	TESTO UNICO SUL COMMERCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015, N. 11	14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	200.000,00	200.000,00
			14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	300.000,00	300.000,00
9	24/06/2020	INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'ADOZIONE DI SANI STILI DI VITA A TUTELA DELLA POPOLAZIONE INFANTILE ED ADOLESCENZIALE A RISCHIO OBESITÀ BASATI SULLA DIETA MEDITERRANEA COME MODELLO DI CORRETTA ALIMENTAZIONE E SULLA DIFFUSIONE DELLA PRATICA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA.	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	150.000,00	150.000,00
15	24/06/2020	LEGGE A SOSTEGNO DELLE BUONE PRATICHE PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA. ISTITUZIONE DI PUNTI LETTURA RIVOLTI ALLE BAMBINE E AI BAMBINI DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI DI ETÀ E AI LORO GENITORI.	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.000.000,00	1.000.000,00
16	24/06/2020	MISURE A SOSTEGNO DELLA AGRICOLTURA DI QUALITÀ E DEL PATRIMONIO AGRO-ALIMENTARE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI BIRRA AGRICOLA E ARTIGIANALE.	14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	125.000,00	125.000,00
			16	Agricoltura, agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	125.000,00	125.000,00

## Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Assessore Ettore Cinque

Acquisito dal Consiglio regionale in data 11 dicembre 2020 con il n. 19 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2020.

### Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### Note all'articolo 1.

#### Comma 1.

*Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."*

*Articolo 38: "Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria".*

*Comma 2: "2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa."*

### Note all'articolo 2.

#### Comma 1.

*Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018".*

*Articolo 10: "Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania".*

*Comma 2: "2. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis all'Università non statale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 12 del 2016, sita nel perimetro di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2019, un contributo ordinario annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio."*

#### Comma 2.

*Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28: "Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018".*

*Articolo 1: "Disposizioni per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018 - 2020".*

*Commi 24 e 25: "24. In funzione del piano di ristrutturazione, la Regione riconosce alla Fondazione*

IDIS Città della Scienza un contributo ordinario di euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2018 e di euro 3.000.000,00 negli esercizi 2019 e 2020. A tal fine, la Missione 5, Programma 2, Titolo 1 è incrementata di euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2018, di euro 3.000.000,00 negli esercizi 2019 e 2020, quale contributo ordinario, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.

25. L'erogazione dei contributi di cui al comma 24 è subordinata all'approvazione del piano di ristrutturazione e del nuovo statuto della Fondazione.".

### **Note all'articolo 3.**

#### Comma 1.

*Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6:* "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016".

*Articolo 18:* "Misure urgenti per le Universiadi 2019".

*Comma 3:* "3. Per definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 è istituita l'Agenzia regionale Universiadi 2019. L'Agenzia è ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, con deliberazione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Agenzia anche al fine di individuare un organismo consultivo di indirizzo per promuovere l'integrazione del grande evento sportivo con azioni ed iniziative di valorizzazione culturale e socio-economica del territorio della Area Metropolitana di Napoli e delle province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e delle Università campane. Con la medesima deliberazione la Giunta individua le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia sulla base delle disponibilità già iscritte nel bilancio regionale oppure a valere su fondi nazionali ed europei, se concessi, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia.".

#### Commi 4, 5 e 6.

*Legge Regionale 25 novembre 2013, n. 18:* "Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative".

*Articolo 18:* "Contributi a tutela del talento sportivo".

"1. La Regione concede contributi ai soggetti iscritti nell'elenco previsto nell'articolo 17 ed alle loro società di appartenenza.

2. I contributi sono concessi per il 60 per cento agli atleti e per il restante 40 per cento alle società di appartenenza per la valorizzazione degli atleti.

3. Le società previste nel comma 2 sono obbligate ad apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi a contributo il logo della Regione Campania.".

*Articolo 13:* "Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo".

"1. La Regione concede contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di:

a) attività sportive dilettantistiche;

b) organizzazione di manifestazioni sportive regionali, nazionali o internazionali;

b-bis) attività a carattere motorio-educativo-ricreative;

b-ter) organizzazione di manifestazioni a carattere motorio-educativo-ricreative;

2. La Regione favorisce l'attività sportiva per i soggetti previsti nell'articolo 2, mediante la concessione di contributi ai progetti di interesse regionale, secondo come stabilito nel piano

triennale regionale previsto nell'articolo 7.

3. I soggetti destinatari dei contributi previsti nel presente articolo sono:

- a) le associazioni e le società sportive dilettantistiche previste nell'articolo 90, comma 17, della legge n. 289/2002, se regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip e costituite con atto pubblico, con scrittura privata autenticata o registrata;
- b) i comitati regionali e provinciali del Coni e del Cip, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e le associazioni benemerite a carattere nazionale, riconosciuti dal Coni e dal Cip e presenti a livello regionale;
- c) le istituzioni pubbliche e gli enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro;
- c-bis) le associazioni o enti per le attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciute dal Coni, limitatamente ai contributi di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter).

4. I soggetti beneficiari, previsti nel comma 3, con esclusione delle istituzioni pubbliche, devono essere iscritti da almeno due anni nel registro regionale, così come previsto nell'articolo 11, comma 5.

5. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di attuazione per la concessione dei contributi.

6. La mancata realizzazione delle iniziative oggetto di finanziamento comporta la revoca del contributo assegnato.

CAPO II - Sostegno all'impiantistica sportiva ed alle iniziative ed attività motorie e sportive

#### Comma 9.

*Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28* già citata nella nota al comma 2 dell'articolo 2.

*Articolo 1* già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 2.

*Commi 34, 35 e 36:* "34. La Regione Campania, come misura complementare alle attività socio-educative, avvia un progetto sperimentale al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni che appartengono a nuclei familiari aventi reddito ISEE inferiore a euro 10.000,00.

35. La Giunta regionale individua le zone interessate dal progetto privilegiando le aree con maggiore disagio sociale e definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 34.

36. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 34 e 35, pari a euro 150.000,00 per l'anno 2018 si fa fronte mediante incremento di pari importo della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 e contestuale riduzione della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020."

*Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 27:* "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020".

*Articolo 1, comma 6:* "6. Al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni, secondo i requisiti e le condizioni di cui ai commi 34 e 35 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018), è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022."

#### **Note all'articolo 4.**

##### Comma 1.

*Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38* già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 2.

*Articolo 12:* "Trasporto gratuito per gli studenti e agevolazioni tariffarie per altre categorie di utenti."

"1. Al fine di sostenere il diritto allo studio e di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale la Regione riconosce una speciale agevolazione per gli studenti che consiste in un abbonamento annuale gratuito per il percorso casa- scuola/Università, e le altre agevolazioni tariffarie a favore delle categorie protette previste dalle disposizioni regionali vigenti per gli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 27.450.000,00 per l'anno 2018, e ad euro 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 10, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020."

#### **Note all'articolo 6.**

##### Comma 1.

*Legge Regionale 18 gennaio 2016, n. 1:* "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016".

*Articolo 11:* "Misure per la valorizzazione del patrimonio culturale e per il rafforzamento del diritto allo studio".

*Comma 3:* "3. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (Caserta) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante incremento per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 3.000.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio."

#### **Note all'articolo 7.**

##### Comma 2.

*Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 34:* "Concessione di contributo alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi della Campania".

*Articolo 1:* "In considerazione dell'elevato rilievo sociale, allo scopo di consentire all'Unione italiana ciechi di meglio perseguire ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 23 dicembre 1978 i propri compiti istituzionali, sia associativi che di rappresentanza e tutela dei minorati della vista così come previsti dalle norme vigenti e da quelle statutarie, la Regione Campania concede, a titolo di contributo annuo, la erogazione della somma di lire cento milioni in favore dell'Unione italiana ciechi della Campania.

Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla Presidenza del Consiglio regionale della Campania dell'Unione italiana ciechi ed è ripartito tra le cinque Sezioni provinciali operanti nella Regione in misura proporzionale al numero dei ciechi iscritti e residenti nelle rispettive province."



*Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16:* "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)".

*Articolo 1, comma 135:* "135. Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 12 (Concessione di contributo alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi - Modifica alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 34) è sostituito dal seguente: "1. Il contributo di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 34/1982, in favore dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Campania è elevato ad euro 150.000,00.".

#### **Note all'articolo 9.**

##### Comma 1.

*Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1:* "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009".

*Articolo 11:* "Norme a sostegno del Servizio civile nazionale".

"1. La Regione Campania contribuisce al finanziamento del Servizio civile nazionale ed integra lo stanziamento annualmente stabilito dalla legge finanziaria dello Stato a favore e a sostegno degli enti di servizio civile. A tal fine stabilisce uno stanziamento annuale di euro 2.000.000,00, a valere sulla UPB 4.16.41, a favore degli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale che contribuiscono allo sviluppo delle politiche regionali con particolare riguardo all'ambito socio-assistenziale e ad integrazione degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

2. L'erogazione dello stanziamento di cui al comma 1 avviene ai sensi della normativa nazionale in materia di bandi di servizio civile, previo accordo con il competente ufficio nazionale per il servizio civile sulle modalità di co-finanziamento del fondo nazionale e di emanazione di bandi straordinari. Per detti bandi gli indirizzi sono definiti esclusivamente dalla Regione Campania nel rispetto delle priorità di intervento territoriale di cui alla legge regionale n. 11/2007.

3. Gli indirizzi e le procedure dei bandi straordinari per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 sono definiti dal competente assessorato alle politiche sociali in raccordo con l'ufficio nazionale per il servizio civile, sentite le commissioni consiliari competenti.

4. Sono finanziati i programmi e i progetti di tutela ambientale, già approvati dalla Giunta regionale, volti a rendere più vivibile e sicura la città di Napoli.".

#### **Note all'articolo 10.**

##### Comma 1.

*Legge Regionale 22 dicembre 2018, n. 54:* "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari".

#### **Note all'articolo 13.**

##### Comma 1.

*Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 8:* "Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi".

*Articolo 4:* "Campagne di informazione e sensibilizzazione".

"1. La struttura amministrativa regionale competente in materia di tutela della salute realizza campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi anche sulla base dei dati del registro di cui all'articolo 2 e dei lavori dell'osservatorio di cui all'articolo 3.

2. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia, soprattutto nelle scuole e a promuovere il ricorso al medico di fiducia, per favorire una diagnosi precoce e corretta della malattia e prevenire l'infertilità ad essa correlata.
3. Le campagne sono realizzate di norma in collaborazione con le associazioni regionali che si occupano di endometriosi e con il coinvolgimento dei medici e dei consultori familiari."

*Articolo 5: "Giornata regionale per la lotta all'endometriosi".*

- "1. È istituita la Giornata regionale per la lotta all'endometriosi, da celebrare nel mese di marzo di ogni anno.
2. In occasione della Giornata regionale, la struttura regionale competente in materia di tutela della salute promuove iniziative di sensibilizzazione sull'endometriosi.
3. Le iniziative di sensibilizzazione sono realizzate con il supporto dell'osservatorio di cui all'articolo 3 ed in coordinamento con le associazioni regionali che si occupano di endometriosi.
4. In occasione della Giornata regionale l'osservatorio rende pubblico lo stato di realizzazione ed il programma delle iniziative complessivamente previste per il contrasto della malattia."

### **Note all'articolo 17.**

#### Comma 1.

*Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7: "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11".*

*Articolo 11: "Distretti del commercio".*

- "1. I comuni, singoli o associati, quali soggetti capofila, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale di intesa con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico - ricettive nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.
2. L'ambito territoriale del distretto del commercio è individuato e definito sulla base dei criteri attuativi stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e previa audizione delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, il comune quale soggetto capofila agisce quale referente amministrativo unico nei confronti della Regione in nome e per conto di un partenariato locale costituito da soggetti pubblici e privati, come individuati ai commi 1 e 2, proponendo programmi di intervento di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.
4. I programmi di intervento degli ambiti territoriali sono finanziati da appositi bandi, i cui criteri e modalità di attuazione sono definiti con delibera di Giunta regionale."

## Note all'articolo 20.

### Comma 1.

*Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162:* "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

*Articolo 42-bis:* "Autoconsumo da fonti rinnovabili".

*Comma 9:* "9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
- b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
- d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
- e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma."

*Decreto Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020:* "Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020."

## Note all'articolo 21.

### Comma 1.

*Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5:* "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)".

*Articolo 1, commi 170 e 171:* "170. Il soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 169 provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro il mese successivo a ciascun trimestre solare nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale, oppure in mancanza all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

171. La Giunta regionale è autorizzata a disporre in merito alla stipula di apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 170 ai fini dell'espletamento delle attività di cui ai commi 169 e seguenti. In attesa della stipula delle citate convenzioni, le società o i gestori degli aeroporti provvedono a:

- a) trasmettere con cadenza trimestrale, entro il bimestre successivo al trimestre solare di

riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo di cui al comma 169, quali parametri, anagrafiche ed estremi dell'evento di decollo o atterraggio;

b) riversare con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento."

#### **Note all'articolo 22.**

##### Comma 1.

*Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5* già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 21.

#### **Note all'articolo 23.**

##### Comma 1.

*Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5* già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 21.

*Articolo 1, comma 85:* "85. Ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per consentire il completamento del procedimento di acquisizione sanante delle aree gestite dal consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Caserta (ASI) e dal consorzio Imprese consorziate società consortile (IMPRECO), e di ottemperare alla sentenza TAR Campania n. 6882/02, è stanziato un contributo pari ad euro 5.279.539,43, a valere sulla missione 01, programma 11. Tale somma è rimborsata alla Regione con le rinvenienze del consorzio ASI di Caserta e con il ricavato della successiva vendita delle aree. La presente disposizione è attuata, compresa l'adozione dei relativi provvedimenti ablativi, dall'Area generale di coordinamento 01 della Regione Campania o dalla competente struttura amministrativa che vi succede ai sensi del Reg. reg. n. 12/2011."

*Legge Regionale 6 dicembre 2013, n. 19: "Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale".*

*Articolo 6:* "Competenze della Regione. Indirizzo di politica. Controllo e Vigilanza. Consulta regionale".

*Comma 2:* "2. La Giunta regionale controlla e vigila sulle attività dei consorzi Asi ed attua, attraverso i consorzi, gli indirizzi di promozione delle attività produttive, economiche e territoriali, previste nel comma 1 e, in particolare, nell'ottica della semplificazione e della accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'insediamento delle attività produttive negli agglomerati industriali, adotta le linee di indirizzo dell'attività gestionale che recano modelli e schemi di riferimento volti a rendere omogenee le attività consortili di gestione."

#### **Note all'articolo 24.**

##### Comma 1, lettera a).

*Legge 28 dicembre 2001, n. 448:* "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)".

*Articolo 41:* "Finanza degli enti territoriali".

"1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e

delle comunità isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministero dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.

2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

#### Comma 2.

*Legge 30 dicembre 2004, n. 311:* "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)".

*Articolo 1, comma 180:* "180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma."

**Note all'articolo 25.**Comma 1, lettere a) e b).

*Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017."*

*Articolo 17: "Mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti".*

Commi 3 e 4: "3. Le economie e le somme, comunque non utilizzate ancorché relative a lavori non iniziati alla data del 31 dicembre 2019 di cui al comma 1, anche mediante accorpamento dei residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari prioritariamente per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse ma comunque volti alla realizzazione di investimenti da concludersi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3-bis. Le economie di cui al comma 1 possono essere altresì utilizzate dagli enti locali beneficiari per nuove progettazioni da concludersi entro i medesimi termini di cui al comma 3.

4. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti beneficiari dei contributi regionali pluriennali a valere sull'ammortamento di mutui ai sensi delle leggi regionali 51/1978, 42/1979, 50/1985 e della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) contratti con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 1/2008, decadono dal medesimo contributo se alla data del 31 dicembre 2020 non è intervenuto l'affidamento dei lavori."

4-bis. Gli enti beneficiari dei contributi regionali pluriennali a valere sull'ammortamento di mutui possono destinare tali contributi anche alla realizzazione di opere diverse da quelle originariamente ammesse a contribuzione, previa mera comunicazione alla Regione Campania."

**Note all'articolo 26.**Comma 1, lettere a) e b).

*Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4: "Nuove norme in materia di bonifica integrale".*

*Articolo 8: "Finanziamento degli interventi di competenza dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario".*

*Comma 6: "6. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica, le spese per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sulla base della potenza impegnata e della media dei consumi dell'ultimo triennio, sono poste a carico della Regione."*

*Articolo 10: "Sostegno alla gestione".*

*Comma 2: "2. Il riparto delle disponibilità tra i Consorzi è disposto dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti elementi:*

- a) estensione del comprensorio;
- b) consistenza delle opere irrigue, comprensive di captazioni, accumuli, adduttrici e reti di distribuzione;
- c) consistenza delle opere idrauliche e dei canali di scolo;
- d) consistenza delle altre opere e impianti."

**Note all'articolo 27.**Comma 1, lettere a) e b).

*Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 13:* "Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)".

*Articolo 3-ter:* "Soggetti beneficiari".

*Commi 1 e 2:* "1. Gli interventi previsti all'articolo 2 possono essere realizzati da società consortili costituite da Piccole e Medie Imprese (PMI) agricole, cooperative agricole, associazioni di produttori e di categoria, Organizzazioni di Produttori (OP), enti pubblici di ricerca, società di ricerca e consulenza in agricoltura.

2. I consorzi beneficiari possono attingere al contributo pari al 2,5 per cento del capitale sociale interamente versato, con un massimale pari a euro 200.000,00 all'anno."

**Note all'articolo 28.**Comma 1.

*Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 22:* "Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0".

*Articolo 19:* "Istituzione fondo speciale eventi calamitosi a favore delle imprese campane".

"1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo campano e al fine di fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi che si verificano in Campania, la Giunta regionale, con delibera, istituisce, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, un Fondo speciale per le emergenze regionali (di seguito denominato Fondo), finalizzato alla erogazione di contributi a favore delle imprese campane danneggiate dalle calamità naturali, definendo le relative modalità di attuazione e concessione.

2. I contributi del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel caso di eventi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza e sono riservati in via prioritaria ai titolari di attività produttive che siano stati danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi a Benevento nell'anno 2015.

3. Il Fondo è alimentato da risorse regionali e da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza locale, nazionale ed europea nonché da erogazioni liberali in denaro ricevute dalla Regione in seguito ad eventi calamitosi che hanno colpito la popolazione. Per gli anni successivi, ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio.

4. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente disposizione di legge si provvede annualmente con legge di bilancio."

**Note all'articolo 29.**Comma 1.

*Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16:* "Norme sul governo del territorio".

*Articolo 44:* "Regime transitorio degli strumenti di pianificazione".

*Commi 2 e 3:* "2. I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020.

La Regione, per i Comuni inadempienti, ai soli fini di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, provvede alla nomina di Commissari ad acta. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2019, ad integrazione del regolamento 4 agosto 2011, n. 5, disciplina le modalità di nomina dei Commissari, anche attraverso la gradazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi in relazione allo stato di avanzamento delle procedure in corso presso i Comuni interessati.

3. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2020 di cui al comma 2, nei Comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell'articolo 9 del D.P.R. n. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti."

### **Note all'articolo 30.**

#### Comma 1.

*Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19:* "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa".

*Articolo 12:* "Norma finale e transitoria".

*Comma 1:* "1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020."

### **Note all'articolo 31.**

#### Comma 1.

*Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10:* "Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni".

*Articolo 9:* "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39".

*Comma 1:* "1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai comuni entro il 31 dicembre 2020."

### **Note all'articolo 32.**

#### Comma 1.

*Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14:* "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare".

*Articolo 32:* "Funzioni del direttore generale".

Comma 2, lettera g) "2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EdA, dirige la struttura operativa, ed in particolare:

g) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;"



*Articolo 34: "Piano d'ambito territoriale".*

*Commi 1 e 9:* "1. Il Piano d'ambito territoriale costituisce, in attuazione del PRGRU, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

9. Le previsioni contenute nel Piano d'ambito sono vincolanti per i Comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati. In particolare i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del Piano d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti."

*Articolo 39: "Poteri sostitutivi della Regione".*

*Commi 1 e 2:* "1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione della presente legge del PRGRU e alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ed all'affidamento del servizio nei singoli ATO ed esercita i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni in caso di mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite e, su istanza dell'EdA, in caso di inadempimento degli obblighi sugli stessi gravanti ai sensi dell'articolo 25, comma 7.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, i poteri sostitutivi attribuiti alla Regione dalla presente legge sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale. Nell'esercizio delle procedure di surroga del soggetto inadempiente il Presidente della Giunta Regionale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta."

*Articolo 40: "Regime transitorio dei contratti di servizio".*

*Comma 3:* "3. Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge. A seguito di quanto previsto con apposita delibera dell'EdA, ovvero di più EdA che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 25 della presente legge, anche per la tutela della continuità occupazionale, le amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Napoli sono obbligate a trasferire le dotazioni impiantistiche già utilizzate dalle società provinciali nella disponibilità dei soggetti gestori individuati dagli EdA in conformità alla presente legge. In mancanza trovano applicazione i poteri sostitutivi di cui all'articolo 39 della presente legge."

*Articolo 45: "Programma straordinario e soggetti attuatori".*

*Commi 1, lettera e) e 2, lettera d):* "1. In fase transitoria, in attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli ATO ai sensi della presente legge, anche per ottemperare alle sentenze di condanna della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010 (causa C297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C653/13) la Regione promuove l'attuazione di un programma straordinario, articolato in cinque obiettivi operativi riguardanti:

e) la bonifica e la riqualificazione ambientale dei siti pubblici e di quelli destinati ad uso pubblico, compromessi dall'abbandono incontrollato di rifiuti e di quelli già interessati da attività di stoccaggio di rifiuti.

2. Sono individuati quali soggetti attuatori:

d) per l'obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera e): i Comuni territorialmente competenti ed i soggetti così come individuati dagli articoli 192, 242 e seguenti del decreto legislativo 152/2006."

*Articolo 46:* "Convenzioni attuative per la raccolta differenziata".

*Comma 2, lettera a):* "2. Con le convenzioni attuative sono approvati dai soggetti contraenti:

- a) i piani di raccolta differenziata individuati per le aree interessate, nonché la durata del programma, fino a un massimo di ventiquattro mesi al netto della eventuale fase formativa;"

#### **Note all'articolo 33.**

Comma 1, lettere a) e b).

*Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7* già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 17.

*Articolo 53:* "Commercio su aree pubbliche".

*Comma 3:* "3. Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale."

*Articolo 54:* "Commercio su posteggi".

*Comma 1:* "1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune competente per il territorio in cui ha sede il posteggio. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione."

#### **Note all'articolo 34.**

Comma 1.

*Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9:* "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico".

*Articolo 4-bis:* "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni".

"1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a

seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore.

6-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni.

6-ter. Nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia di cui al comma 6-bis, i Comuni non possono presentare nuovamente istanza ai sensi del comma 1."

### **Note all'articolo 35.**

#### Comma 1.

*Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 12: "Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale".*

*Articolo 2: "Incentivi alle imprese con procedura negoziale: contratto di programma regionale".*

"1. Il contratto di programma regionale è finalizzato a valorizzare la contrattazione programmata a livello regionale e a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti a generare positive ricadute sul sistema produttivo regionale.

2. Il contratto di programma regionale costituisce lo strumento regionale, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico - territoriali, per l'attuazione di politiche di sviluppo locale intese a :

- a) attuare una politica selettiva per migliorare la capacità di innovazione e la qualità delle imprese attraverso la valorizzazione di determinati settori strategici;
- b) promuovere ed attrarre investimenti produttivi sul territorio regionale per il rilancio dell'economia regionale;
- c) far crescere il tessuto produttivo esistente, anche attraverso l'aggregazione economica delle imprese, l'allargamento dimensionale delle stesse e puntando sulle eccellenze;
- d) assicurare l'efficacia e la coerenza dell'intervento pubblico, integrandone i diversi ambiti di intervento relativi ad attività produttive, ricerca ed innovazione tecnologica, formazione ed occupazione;
- e) conseguire l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti di spesa in coerenza con la programmazione finanziaria regionale, integrando risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- f) favorire l'integrazione della Regione con il sistema finanziario coinvolto nel finanziamento delle iniziative e nel raggiungimento degli obiettivi economicosociali prefissati.

3. Gli aiuti, a valere sul contratto di programma regionale stipulato tra la Regione ed il soggetto destinatario, consistono in incentivi alle medie e grandi imprese, società cooperative, consorzi, società consortili di imprese di qualsiasi dimensione, operanti nei settori agricoltura, industria ed artigianato, commercio in forma associata, logistica integrata, turismo e servizi connessi a tali settori, da concedere, attraverso la procedura negoziale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articolo 6, per la realizzazione sul territorio regionale di un piano progettuale complesso ed

integrato riferibile ad un'unica finalità di sviluppo ed articolato in diverse tipologie di investimento o di intervento, anche plurisetoriali, fortemente integrati, tesi a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese. L'ammissibilità agli aiuti è limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria iscritta all'albo speciale ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articolo 107, tenuto presso la Banca d'Italia, a finanziare i singoli interventi previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, ovvero con interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti.

4. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Gli incentivi concessi non sono cumulabili con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell'agevolazione.

5. Oggetto del contratto di programma regionale sono i singoli programmi di investimento localizzati sul territorio regionale facenti parte del piano complesso ed integrato di cui al comma 3, consistenti in iniziative produttive, in infrastrutture di supporto materiali e immateriali, essenziali e funzionali alla migliore attivazione dei programmi, in interventi per l'attivazione e la gestione di servizi comuni, in piani organici di attività di ricerca, di innovazione, di trasferimento tecnologico, di formazione, di incremento occupazionale, di internazionalizzazione, di salvataggio e rilancio di imprese in difficoltà.

6. Gli incentivi sono concessi in relazione alle spese ammissibili, individuate da apposito regolamento di attuazione e dettagliate nel disciplinare dello strumento di agevolazione nelle forme tecniche di cui al decreto legislativo n. 123/1998, articolo 7, anche combinate, di contributi in conto capitale, credito d'imposta, bonus fiscale, finanziamento agevolato, contributi in conto interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea e condizionatamente ad apporto di capitale del soggetto destinatario in misura non inferiore al venticinque per cento del valore degli investimenti ammessi.

7. La concessione delle agevolazioni avviene a seguito di apposita istruttoria e valutazione delle istanze sulla base dei seguenti criteri:

- a) affidabilità del soggetto proponente e delle singole imprese;
- b) integrazione tra finanza agevolata e apporto di capitale proprio o finanza concessa da istituti di credito o società di investimento o società finanziaria di cui al comma 3 nella forma di apporto di capitale di rischio;
- c) rispondenza delle iniziative alle principali direttive di sviluppo settoriale e territoriale fissate in coerenza con il Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, articolo 8 e successive modifiche, di seguito denominato PASER, e con il documento strategico regionale;
- d) fattibilità tecnica;
- e) fattibilità amministrativa;
- f) fattibilità economico-finanziaria;
- g) tempestività degli effetti sull'incremento dei risultati dell'impresa e dell'incremento occupazionale;
- h) sostenibilità ambientale e risparmio energetico;
- i) positivo impatto sul sistema socio-economico.

8. La regione Campania provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, applicando le sanzioni e gli interessi nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 123/1998, in caso di mancato rispetto del divieto di cumulo di agevolazioni, dei vincoli di destinazione dei beni oggetto di agevolazioni, insussistenza di condizioni e degli elementi di valutazione del progetto, falsità di dichiarazioni, incoerenza tra gli investimenti realizzati e quelli ammessi a contributo, altri casi previsti dal contratto stipulato."